



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 34 Del 28-09-2021

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS N. 267/2000.

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 19:00, nella solita sala delle adunanze, alla Prima convocazione in seduta che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

D'ANGELO CAMILLO	P	D'Angelo Lino	P
RAGONICI LUCA	P	Ciambotti Annamaria	P
CATERINI BATTISTA	P	Giovannini Enea	A
PROIETTI DOMENICO	P	ESPOSITO VINCENZO	A
RICCIONI EMANUELE	P	Giorgi Costanza	A
D'Anselmo Franco	P		

Assegnati 11
In carica 11
Presenti 8
Assenti 3

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Sig. RICCIONI EMANUELE il quale, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Assistite il SEGRETARIO COMUNALE dr. Piccioni Tiziana.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, presentata dall'Assessore responsabile dell'Area interessata, dando atto che la medesima:

- è stata istruita e predisposta dal responsabile del servizio competente;
- reca i pareri di cui all'art. 49 del T.U. n. 267/2000;

Relaziona il Responsabile di Area Affari Generali, il quale ripercorre la vicenda che ha portato il Tar dell'Aquila a disporre che il Comune di Valle Castellana pubblicasse gli elenchi dei percettori del Contributo di Autonomia Sistemazione, in chiaro, corredati dai nominativi.

Il problema che l'Ente si è posto è stato, fin da subito, il bilanciamento tra la trasparenza amministrativa e le disposizioni in materia di privacy, tant'è che gli elenchi dei soggetti erano anonimizzati proprio rispettare e tutelare la riservatezza, (Esempio: iniziali del cognome e del nome e/o utente n.).

Il Responsabile illustra la vicenda come da relazione di cui al prot. n. 6440 del 25.09.2021, facendo luce sul principio secondo cui il Comune di Valle Castellana aveva agito in conformità al parere tecnico reso dal proprio DPO, il quale aveva tempestivamente richiesto il parere del Garante della Privacy, che tuttavia era rimasto silente nonostante i solleciti.

L'Ente locale, inoltre, aveva invitato (senza esito) il Difensore Civico a rivolgersi a sua volta al Garante della Privacy, in ossequio alla disciplina dettata dall'art. 5 comma 8 del D.Lgs. 33 del 2013.

La vicenda, dunque, era apparsa connotata da un'oggettiva incertezza e tale condizione non risultava causata dal Comune, che anzi aveva cercato di dirimere la questione attraverso il coinvolgimento dell'Ente preposto (Garante della Privacy).

A ciò va aggiunto che la cautela nella pubblicazione mostrata dal Comune era stata dettata dall'oggettiva sussistenza di interessi contrapposti. All'interesse del cittadino a conoscere i nominativi dei beneficiari del CAS, infatti, si opponeva quello dei soggetti coinvolti a non rendere note informazioni che investono la loro sfera personale, economica e sociale.

Il Consigliere Proietti dice che il Comune di Valle Castellana ha chiesto un parere ad un DPO che non ha nessuna competenza poiché commercialista e senza esperienza legale e che tutti i Comuni del cratere hanno da sempre pubblicato gli elenchi in chiaro al di fuori del Comune di Valle Castellana. Il cittadino ricorre al Difensore Civico a tutela delle proprie ragioni legittime per capire se la pubblicazione sia dovuta o meno e il Comune dà diniego al provvedimento dello stesso a tutela delle persone più deboli che deboli non sono, quindi il Difensore stesso non è stato uno sciocco.

Il Responsabile di Area precisa che il Comune aspettava il parere del Garante della Privacy, per decidere se pubblicare o meno, il quale è arrivato solo il 17.09.2021, a distanza di quasi un anno dal primo interpello, facendo notare al Consigliere Proietti che se a contrariis il Comune avesse avuto ragione, lo stesso avrebbe rischiato esposti/denunce da parte dei cittadini che si vedevano pubblicati i propri nominativi sul web.

Inoltre, puntualizza sul fatto che l'Ente non ha deciso in autonomia, ma dietro ad un parere dato dal proprio DPO e dal fatto che si stava aspettando la risposta del Garante nazionale, per cui nessuno è stato né lassista né lavativo sulla questione, anzi, si è cercato di capire quale fosse la linea di confine tra trasparenza amministrativa e riservatezza.

Il Responsabile di Area, inoltre, precisa che il Consigliere Proietti ha chiesto ed ottenuto i suddetti elenchi in quanto Consigliere Comunale; e quando quest'ultimo dichiara che l'Ente ha sbagliato a gestire la vicenda, lo stesso gli fa notare che, semplicemente, c'è stata una diversità di vedute.

Proietti Domenico afferma che se il cittadino avesse interpellato un avvocato il Comune avrebbe pagato € 10.000,00 e che questo non è un debito fuori bilancio, ma bensì un danno erariale.

Inoltre, desidera far mettere a verbale la seguente frase: *“Il Consigliere Proietti afferma che il debito fuori bilancio non può essere riconosciuto tale in quanto trattasi di danno erariale conseguentemente ad errata interpretazione e decisione dell'Amministrazione Comunale”*.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n.11 in data 23.04.2021, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021-2023;

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 22.09.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021/2023 nonché la relativa nota di aggiornamento con Delibera di Consiglio Comunale n.11 del 23.04.2021;

PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n.28 in data 31.07.2021, esecutiva, è stato deliberato l' "assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000".

VISTO l'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

VISTA la nota prot. n. 6440 DEL 25.09.2021 con la quale il responsabile amministrativo ha segnalato situazioni debitorie da riconoscere ai sensi dell'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, con documentazione istruttoria allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

PRESO ATTO che:

- il Testo unico degli Enti Locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;
- l'art. 22 del D. Lgs. 170/2006 disciplina l'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese prevedendo che, nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione di questa disciplina, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura, fatto salvo il possibile riconoscimento del debito, da parte dell'ente, quale debito fuori bilancio; fattispecie eccezionale, normativamente disciplinata, che si colloca al di fuori del sistema di bilancio, autorizzatorio e finanziario;

CONSIDERATO che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuriscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;
- per ricondurre all'alveo della contabilità pubblica tale obbligazione è necessaria una determinata procedura amministrativa di competenza del Consiglio comunale;
- le situazioni di debito per acquisizione di beni e servizi sorte in violazione dei commi 1, 2, e 3 dell'art. 191 del TUEL non possono essere immediatamente riconducibili al sistema di bilancio dell'ente, con la conseguenza che per esse si dovrà configurare un rapporto obbligatorio diretto tra il privato creditore e il pubblico funzionario e/o amministratore che risulta responsabile del debito insorto a carico dell'ente;
- dinanzi ad azioni contrattuali dirette ad ottenere l'adempimento, il comune è tenuto ad eccepire il difetto di legittimazione; per il creditore è quindi possibile solo l'azione di arricchimento senza giusta causa;
- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma (accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente), ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- la sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con parere n. 11/06 del 07/11/2006 ha precisato, infatti, che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del Tuel, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;

RILEVATO che è bisogna dare atto della Sentenza n. 416/2021 del Tar Abruzzo che ha condannato il Comune di Valle Castellana al pagamento in favore del "...omissis..." di € 2.300,00 così come specificato da allegato A;

TENUTO CONTO che il responsabile del servizio competente non ha proceduto ad impegnare nell'esercizio di competenza le relative somme necessarie al pagamento di tali prestazioni, in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 191 del TUEL;

RITENUTO che la fattispecie sopra indicata configura nell'ipotesi di debito fuori bilancio presentata nel primo comma, dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000, e quindi ne consente la legittimazione;

CONSIDERATO, dunque, che le apposite dotazioni sono previste nel Bilancio di previsione 2021-2023 al Cap.2488/0 denominato "Debiti fuori bilancio art.194 TUEL", e che la spesa è finanziata con mezzi ordinari di bilancio;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti, come da apposito Verbale del 28.09.2021, acquisito agli atti dell'Ente in data 28.09.2021 prot. 6474 ;

PRESO ATTO dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il parere del revisore dei conti;

CON VOTI espressi nei modi sotto indicati:

Presenti n. 8

Favorevoli n. 7

Contrari n. 1, (Proietti Domenico)

Astenuti n. //

DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto anche ai sensi della motivazione di cui all'art.3 Legge n. 241/1990;
2. DI PROVVEDERE al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa per un importo complessivo pari a € 2.300,00;
3. di dare atto che sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
4. di dare atto che la somma complessiva di € 2.300,00 per il pagamento del debito in oggetto è prevista al Cap. 2488/0 del Bilancio di Previsione 2020-2023 denominato "Debiti fuori bilancio art.194 TUEL";
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002;
6. DI INVIARE per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
7. DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Affari Generali la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
8. DI DICHIARARE, con votazione: Presenti n. 8 Favorevoli n. 7 Contrari n. 1, (Proietti Domenico) Astenuti n. // la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza della sua attuazione riveniente dalla imminente scadenza disposta per il pagamento, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

PARERE: in ordine alla Regolarità Tecnica

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to Di Vittorio
Priscilla

PARERE: in ordine alla Regolarità Contabile

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to Di Vittorio
Priscilla

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to RICCIONI EMANUELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piccioni Tiziana

Prot. n. del

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Viene altresì pubblicata, in data odierna e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Li

IL MESSO COMUNALE
F.to Giovanni DI SAVERIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni DI SAVERIO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 28-09-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni DI SAVERIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al , ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piccioni Tiziana

È copia conforme all'originale.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni DI SAVERIO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28-09-2021 per il decorso termine di 10 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piccioni Tiziana